



## APPROFONDIMENTO

# Investimento in oro: riflessi tributari e amministrativi per privati

di Stefano Capaccioli

Lo sviluppo degli investimenti in oro da parte dei privati si inserisce nella complessità della normativa tributaria e amministrativa. Le implicazioni sottostanti comportano una rigorosa analisi della normativa, al fine di inquadrarne il corretto regime dichiarativo e tributario.

### 1. Premessa

In periodi di alta volatilità e incertezza dei mercati finanziari, molti operatori economici ricercano investimenti a basso rischio al fine di preservare il capitale e l'investimento in oro risponde a questi requisiti. I motivi per cui si investe in oro sono rimasti gli stessi nel corso della storia:

- riserva di valore nel tempo;
- bene rifugio;
- alta liquidità;
- diversificazione.

L'oro fu utilizzato come "**riserva monetaria**" e ha svolto nel corso del tempo funzione di moneta anche se attualmente detta funzione è residuale.

Le caratteristiche dell'oro che lo hanno portato alla funzione monetaria sono:

- portabilità e divisibilità;
- indistruttibilità;
- riconoscibilità e accettabilità quale pagamento.

Dette caratteristiche, congiuntamente a ragioni storiche, hanno portato l'oro a soddisfare tre diverse finalità: **monetaria**, di **capitale** e di **materia prima**. L'utilizzo dell'oro quale moneta ha

ragioni storiche, come già detto, e recentemente è stata introdotta la possibilità di aprire conti correnti in grammi. La funzione del capitale è legata alla natura di "bene rifugio" dell'oro e alla recente possibilità di investire in Etf (*Exchange-traded funds*) e strumenti finanziari in oro. Infine, la funzione di materia prima è legata alla produzione di gioielleria e oreficeria.

Chiaramente, le implicazioni amministrative e tributarie sottese alle varie funzioni ne determinano trattamenti diversi e differenziati, da valutare e interpretare in maniera coerente con le scelte effettuate dal legislatore.

### 2. Aspetti amministrativi

Il commercio di oro è disciplinato da un'apposita normativa intitolata "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998" emanata con L. 17 gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000<sup>1</sup>.

L'art. 1 della legge definisce il concetto di oro:

"1. Ai fini della presente legge con il termine 'oro' si intende:

a) l'**oro da investimento**, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o su-

<sup>1</sup> Per un'analisi della normativa si veda S. Capaccioli, *Commercio di metalli preziosi e oggetti preziosi: Inquadramento Amministrativo e Fiscale*, in "Diritto e Pratica Tributaria", CEDAM, in corso di pubblicazione.

periore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro (**oro industriale** N.d.A.) diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza".

La definizione di oro nelle due sottocategorie è abbastanza chiara:

1. **oro da investimento**, con due sotto distinzioni:
  - a) requisiti di forma, peso e purezza;
  - b) monetato;
2. **oro industriale**.

Nella definizione di oro da investimento, la norma evidenzia "**rappresentato o meno da titoli**", chiaro indice di voler attrarre nel concetto anche tutti gli **strumenti finanziari collegati all'oro** con i requisiti di forma, peso e purezza. Attraverso questa definizione la funzione monetaria viene attratta giuridicamente dalla funzione di capitale all'interno dell'oro da investimento, lasciando all'oro industriale la funzione (anche se non totalmente) di materia prima. Dalla norma risulta chiara l'assenza di qualsivoglia divieto di possesso di oro da parte di privato in qualunque forma che quindi potrà essere legittimamente posseduto e/o intermediato in una strategia di investimento.

Alcune questioni meritano una certa attenzione: l'**acquisto e vendita**, se non svolte professionalmente, ma all'interno di una strategia di ottimizzazione del patrimonio, sono libere, ma eventuali cessioni, a norma dell'art. 1, comma 2<sup>2</sup>,

<sup>2</sup> "2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo

della L 17 gennaio 2000, n. 7, devono essere **dichiarate alla Unità di informazione finanziaria** (Uif ex Uic) di Banca d'Italia. Non per altro, la dizione "chiunque" indica che non si distingue tra operatori economici e privati, ma che qualsiasi operazione **superiore ai 12.500,00 euro** ha l'**obbligo di dichiarazione**.

L'obbligo di comunicazione scatta con atti dispositivi o di trasferimento di oro:

- i) da e verso l'estero;
- ii) **commercio di oro** nel territorio nazionale;
- iii) altre operazioni in oro **anche a titolo gratuito**.

In caso di mancata dichiarazione, scattano le **sanzioni** previste dall'art. 4 della L. 17 gennaio 2000, n. 7 e in particolare il comma 2: "Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato".

I **termini e le modalità** della dichiarazione sono stabiliti dal Provvedimento Uic 14 luglio 2000, che indica all'art. 3, comma 3, il **termine della fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta** a cura del venditore, del soggetto che concede in prestito, del garante o del soggetto che a qualsiasi titolo si rende cedente dell'oro.

La dizione di "altre operazioni in oro anche a titolo gratuito" prevista dalla norma, ancorché il Provvedimento Uic non le indichi espressamente, comprende qualunque operazione che implichi il trasferimento dell'oro e conseguentemente anche in caso di **conferimento in trust e trasferimenti mortis causa**. In tale ultimo caso, il rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione e il soggetto obbligato risultano di difficile individuazione per il silenzio del Provvedimento Uic citato. Si ritiene opportuno che l'erede o il legatario effettuino tale comunicazione entro la fine del mese successivo a quello in cui hanno avuto conoscenza della presenza nell'attivo ereditario di oro.

In aggiunta, si rileva come anche le **operazioni estere** siano **attratte dall'obbligo di comunicazione**: le istruzioni presenti nel sito della Banca d'Italia indicano che, "alla luce dell'art. 1,

gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia".

comma 2, della Legge 7/2000 ed anche in ragione delle finalità antiriciclaggio dell'obbligo ivi contenuto, la U.I.F. ha ritenuto opportuna l'adozione del criterio della dichiarazione degli atti di disposizione sull'oro per l'individuazione del campo di applicazione dell'obbligo medesimo. In tale contesto, un contratto di compravendita di oro grezzo tra operatore nazionale e controparte estera, con consegna dello stesso a terza parte estera, deve essere dichiarato dal soggetto residente sempre che il relativo importo sia pari o superiore a venti milioni di lire".

Si rimanda al provvedimento Uic del 14 luglio 2000<sup>3</sup>, con la precisazione che in caso di cessione a operatore professionale come definito dalla L. 17 gennaio 2000, n. 7, l'obbligo di dichiarazione spetta a quest'ultimo.

### 3. Aspetti tributari

La normativa tributaria impone una particolare attenzione ai profili delle imposte dirette, indirette e ai riflessi accertativi, vista la natura dell'oro quale moneta, capitale o merce. Le norme tributarie non riconoscono la funzione monetaria dell'oro ma la inglobano nella funzione di capitale.

La diversa qualità che può avere l'oro (da investimento, industriale o lavorato) modifica, talvolta sostanzialmente, l'**impatto tributario**.

#### 3.1. Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto assume rilievo nell'acquisto di oro da privati presso operatori professionali, ma non nei trasferimenti tra privati, per carenza del requisito soggettivo.

La normativa fiscale **esenta da Iva l'oro da investimento**, con definizione pressoché identica alla L. 17 gennaio 2000, n. 7.

Il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (art. 10, n. 11), come modificato dall'art. 3 della stessa L. n. 7/2000, dispone, infatti, che sono esenti dall'imposta: "le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, [...]; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-

zioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. [...]. Per oro da investimento si intende:

- a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco".

L'interpretazione dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 deve essere fatta alla luce della Direttiva n. 98/80/CEE trasfusa poi nella Direttiva 28 novembre 2006, n. 112 e in particolare gli articoli 344 e seguenti, con particolare attenzione all'art. 346: "Gli Stati membri esentano dall'IVA la cessione, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento, compreso l'oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli 'swap' sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti 'future' e contratti 'forward' che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento".

Interpretando l'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, si comprende la chiara scelta da parte del legislatore di considerare l'oro da investimento come capitale e conseguentemente considerarlo alla stregua di un **prodotto finanziario** qualora abbia i requisiti di peso, purezza e forma, **esentando da Iva** qualsiasi transazione che concerna l'oro da investimento.

In particolare, sono esentate da Iva le cessioni di:

1. **oro da investimento fisico;**
2. **oro rappresentato da certificati in oro allocato;**
3. **oro rappresentato da certificati in oro non allocato;**

<sup>3</sup> Si veda S. Capaccioli, *Commercio dell'oro. La comunicazione periodica all'Ufficio Italiano Cambi*, in "Informatore Pirola" n. 36/2000, Il Sole-24 Ore, pag. 88.

4. **oro su conti metallo** (funzione monetaria attratta dalla funzione di capitale a fini Iva);
5. **altre operazioni finanziarie in metallo** (riferimento all'art. 81 del Tuir, oggi 67, lettera c-ter; v. *infra*) che deve essere interpretato alla luce dell'art. 346 della Direttiva UE come parte residuale che emerge dal dato letterale di: "inclusi, in particolare, i prestiti e gli 'swap' sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti 'future' e contratti 'forward' che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento", comprendendo in tal modo qualsiasi operazione finanziaria in oro da investimento.

L'oro che non è qualificato come da investimento (oro industriale e oro lavorato) sconta il normale regime Iva, con l'aliquota normale (oggi 21% in Italia), essendo la norma del *reverse charge* prevista solo per le operazioni con soggetti passivi.

In caso di acquisto di metallo all'estero, assume rilievo l'eventuale importazione da paesi extra UE, normata dall'art. 68, comma 1, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e oggetto di chiarimenti da parte della circ. Min. fin. dip. dog. - Dir. centr. servizi doganali 15 febbraio 2000, n. 24/D/318, che prevede la non soggezione all'imposta sul valore aggiunto di importazione definitiva di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), a condizione che i requisiti risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione. La circolare chiarisce come nel caso di importazione di oro industriale l'imposta sul valore aggiunto va corrisposta in dogana, non rendendosi applicabili le particolari modalità di assolvimento del tributo previste, per i soggetti passivi, dall'art. 70, u.c., del D.P.R. n. 633 del 1972 (*reverse charge*).

### 3.2. Imposta sulle successioni e donazioni

La L. 24 novembre 2006, n. 286<sup>4</sup> ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni che era stata soppressa dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383. La reintroduzione dell'imposta si applica a tutte le successioni apertes dal 3 ottobre 2006 e avviene secondo le dispo-

sizioni del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (in quanto compatibili con le norme introdotte dall'art. 2, commi 47-52).

Il succedersi delle normative abrogative e reintroduttive ha comportato l'applicazione di regimi diversi:

1. il D.Lgs n. 346/1990 si applica per le successioni apertes fino al 25 ottobre 2001<sup>5</sup>;
2. la L. n. 383/2001 si applica per le successioni apertes dal 26 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006, periodo di soppressione dell'imposta di successione;
3. dal 3 ottobre 2006 fino alla data odierna, trova applicazione il D.L. n. 262/2006 (come conv. Dalla L. n. 286/2006) che rinvia al D.Lgs. n. 346/2000.

A questo punto si pone la questione se l'oro rientri o meno nell'attivo ereditario. A norma dell'art. 9 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, l'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione. Il comma 2 del medesimo articolo evidenzia come "Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso".

La norma prevede la forfetizzazione di denaro e gioielli, quindi due funzioni cui l'oro risponde, ma la scelta del legislatore, sottesa a tutto l'impianto tributario e amministrativo di considerare la funzione monetaria dell'oro assorbita in quella di capitale, porta a escludere che nel concetto di denaro sia presente anche l'oro da investimento. In tale caso l'oro non viene considerato quale denaro o gioielli, ma considerato come bene rientrante nell'asse ereditario imponibile. A supporto di tale tesi, si consideri la Decisione commissione tributaria centrale, sez. XX, 16 ottobre 1990, n. 6684 che evidenzia come la normativa dell'art. 9 citato, facendo riferimento al "denaro" intende indicare i mezzi pecuniari di uso corrente nella pratica comune della persona, e quegli stessi che sono serviti alla sua vita sia come mantenimento che come lavoro che come anche fonte di formazione del patrimonio; mezzi pecuniari che si ac-

<sup>4</sup> Che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 ottobre 2006, n. 262.

<sup>5</sup> Inoltre, per le successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000, si applicano le novità introdotte dalla L. n. 342/2000.

compagnano alla mobilia, che è quella di arredo e non di immagazzinaggio e ai gioielli che sono quelli di ornamento e **non di commercio o di investimento**. La *ratio* della norma è volta ad indicare quei relitti di difficile individuazione come specificità quantificabile, ma valutabili come entità rispondenti a una corrente concettualizzazione, per cui è logicamente razionale una forfetizzazione, appunto quella espressa nella percentuale del 10%.

L'oro, da investimento o industriale, fa parte dei beni che **rientrano nell'attivo ereditario** ai fini dell'imposta di successione (e quindi addirittura come base su cui si calcola la forfetizzazione del 10% per mobili, denaro e gioielli) con l'ulteriore specificazione, a norma dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che i beni e i titoli depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.

La **valorizzazione** di tali beni nell'attivo, a norma dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 è determinata assumendo il **valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione**, quindi al *fixing*<sup>6</sup>.

### 3.3. Imposte dirette

L'art. 67, comma 1, lettera *c-ter*, del Tuir qualifica quali redditi diversi "le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di **metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato**, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo".

La **definizione di metalli preziosi** è rinvenibile nel D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, recante "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128" che definisce, "I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino,

palladio, oro e argento". Questa definizione, ancorché limitata al Decreto in questione, definisce il concetto di metallo prezioso e conseguentemente per interpretazione, il legislatore intende assoggettare a tassazione le plusvalenze di **oro, argento, platino e palladio** che siano in **stato grezzo** (attraendo anche in parte l'oro industriale) o **monetato**. Gli altri metalli non presenti in questa definizione ancorché più "preziosi" (tipo il rodio) non sono soggetti a tassazione.

**Non sono soggette a tassazione**, conseguentemente, le **cessioni di oro usato** (purché abbia la forma di oreficeria o gioielleria, quindi non rivesta la natura di stato grezzo) effettuate da privati nei confronti dei cd. "Compro-Oro" dato che non rientra nella nozione dell'art. 67.

Nel caso di cessione di oro industriale, visto il mancato richiamo dell'art. 67 a tale fattispecie occorre interpretare cosa si intenda per **"stato grezzo"**. Per interpretare tale nozione occorre comprendere la finalità della norma che in relazione alla dizione "stato grezzo o monetato" fa necessariamente riferimento a tutte quelle forme di metalli preziosi che rivestano la qualità di investimento. Inoltre, solo a fini interpretativi, può essere considerata rilevante la precisazione contenuta nell'art. 28<sup>7</sup>, comma 4, del Decreto del

<sup>7</sup> D.M. 10 marzo 1989, n. 105.

"Art. 28. Rilascio delle autorizzazioni relative al commercio dell'oro greggio.

1. Le richieste di autorizzazione all'acquisto di oro greggio devono essere inoltrate con cadenza annuale, al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale delle valute), direttamente o tramite una banca abilitata, trasmettendone copia all'Ufficio italiano dei cambi. Esse devono essere inoltrate nel mese di gennaio, con riferimento al periodo 1° marzo dello stesso anno-28 febbraio dell'anno successivo con indicazione di quantitativi minimi di kg. 20. Nel corso dell'anno possono essere inoltrate richieste connesse all'avvio di nuove attività o richieste suppletive. Tali richieste di autorizzazione devono contenere una dichiarazione di impegno a destinare l'oro greggio acquistato alla produzione di beni in Italia o alla vendita all'estero. Nel caso di cessione ad altro residente, nel documento di vendita deve essere indicato che il cessionario intende utilizzare l'oro per la produzione di beni.
2. La richiesta inviata all'Ufficio italiano dei cambi deve contenere copia della precedente autorizzazione, aggiornata con i dati relativi agli utilizzi alla data di inoltro.
3. Sono libere le importazioni di oro greggio da parte delle banche abilitate per l'immissione in conto deposito, utilizzabile per le cessioni e per prestiti d'uso ai residenti.
4. Ai fini delle presenti disposizioni non è considerata produzione di beni la trasformazione dell'oro greggio in forme diverse da quelle originarie che non presentino un valore aggiunto idoneo a qualificarle come beni prodotti ai sensi del precedente comma 1.

<sup>6</sup> Si veda il sito del *London Bullion Market* per le quotazioni storiche, [www.lbma.org.uk](http://www.lbma.org.uk).

Ministero del commercio con l'estero del 10 marzo 1989, n. 105, *Rilascio delle autorizzazioni relative al commercio dell'oro greggio*, peraltro non più in vigore con l'abolizione del monopolio dell'oro e prevista per altri scopi, in base alla quale "non è considerata produzione di beni la trasformazione dell'oro greggio in forme diverse da quelle originarie che non presentino un valore aggiunto idonee a qualificarlo come beni prodotti", ripresa, sempre con altre finalità, dall'Ufficio italiano cambi nei suoi chiarimenti pubblicati nel sito il 18 dicembre 2001 (oggi non più disponibili e superate) in merito alla definizione di semilavorati che sottolinea detta definizione di oro greggio con valore aggiunto non apprezzabile rispetto al valore del contenuto di fino.

L'enucleazione di "stato grezzo" quale **trasformazione della materia prima pura** (lingotto) in forma diversa da quella originaria con un valore aggiunto non apprezzabile, sembra rispondere alle esigenze interpretative, tale per cui anche in carenza della forma non vi è una modifica sostanziale della funzione di capitale. Per esempio, saranno considerati metalli preziosi allo stato grezzo le polveri, i grani, le lamine, eccetera, ma non i semilavorati, che, pur rientrando nella definizione di oro industriale, non rivestono la natura di "stato grezzo".

In caso di molteplicità di acquisti di metallo nel corso del tempo si pone il problema di determinazione del costo di acquisto. Il comma 1-bis dell'art. 67 sancisce il **principio LIFO** (*Last in first out*) per il costo di acquisto, introducendo così una presunzione assoluta considerando ceduti per primi i metalli preziosi acquisiti in data più recente, **presunzione che vale solo per metalli fungibili**. Qualora il metallo prezioso sia identificabile (lingotto numerato) tale pre-

sunzione non può valere in quanto il bene non si è confuso ed è identificabile.

La **determinazione della plusvalenza** avviene secondo l'art. 68 del Tuir, che prevede al comma 6: "Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. [...] Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze".

Assume rilievo nel concetto di plusvalenza il differenziale tra **quanto percepito o rimborsato** (criterio di cassa) e il **costo o il valore di acquisto**. Per costo si intende **ogni onere** inerente escluso gli interessi passivi: per l'oro acquistato a titolo oneroso vale il costo di acquisto, che dovrà essere documentato a cura del contribuente, mentre in caso di acquisto a titolo gratuito occorre differenziare:

1. nel caso di **donazione** assume rilievo il **costo per il donante**, la cui documentazione sarà di difficile reperimento se non allegata all'atto di donazione;
2. nel caso di **successione** occorre distinguere tra il periodo di vigenza della imposta di successione e il periodo in cui tale imposta era abrogata: per le successioni quindi apertesi dal **26 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006** vale il **costo per il de cuius**, non essendo assoggettato ad alcun tipo di imposta e quindi non potendo prendere come riferimento tale valore, per le **altre il valore presente in dichiarazione di successione**.

In caso di **mancanza di documentazione** sovravviene il comma 7 del medesimo articolo, che evidenzia alla lettera d) che, in caso di mancanza della documentazione del costo di acquisto nelle cessioni di metalli preziosi, le plusvalenze sono determinate in misura pari al **25% del corrispettivo della cessione**.

5. L'Ufficio italiano dei cambi provvede a notificare le autorizzazioni rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero.

6. Il prelievo dal conto deposito o l'importazione dell'oro greggio devono essere effettuati previa esibizione della relativa autorizzazione sulla quale la banca o la dogana deve annotare i dati dei quantitativi prelevati o importati. La importazione e il regolamento devono essere effettuati nel rispetto anche delle disposizioni relative alla 'dichiarazione valutaria' di cui all'articolo 24.

7. I prestiti d'uso sono liberamente assumibili. Le operazioni a termine e le opzioni a termine su oro sono effettuabili presso borse merci nonché con primarie banche estere che operino attivamente nel settore. I contratti della specie possono essere conclusi con acquisizione definitiva del metallo esclusivamente da parte delle imprese in possesso di autorizzazioni all'acquisto che possono essere richieste anche per quantitativi inferiori a quelli previsti al 1° comma del presente articolo".

La norma che prevede la forfetizzazione della plusvalenza non può essere a discrezione del contribuente, ma **solamente nei casi in cui tale documentazione non sia rinvenibile né ricostruibile**: non per altro l'impianto normativo e di comunicazioni alla Banca d'Italia, congiuntamente alla normativa antiriciclaggio e di tracciabilità dei pagamenti impone la presenza di strumenti tracciabili a partire dai 2.500,00 euro, tale per cui la norma appare residuale, anche in relazione al principio LIFO di cui al comma 1-*bis*.

La lettera f) del medesimo comma 7, in ossequio al principio di cassa, prevede che nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto **propor-**

**zionalmente corrispondente** alle somme percepite nel periodo d'imposta.

A chiusura, si ricorda che tale plusvalenza è tassata con **l'imposta sostitutiva del 12,50%** da liquidare in dichiarazione e sulla base del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148<sup>8</sup>, l'aliquota sarà quella minima del 20% a partire dalle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

<sup>8</sup> Art. 2 - *Disposizioni in materia di entrate*, comma 6: "Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all' articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento".